




Regione Calabria

Dipartimento
Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità
DIREZIONE GENERALE



Ing. Bruno Cundari

Dirigente Settore Tecnico Regionale n. 2 e n. 3
vigilanzatecnicacs.llpp@pec.regione.calabria.it
vigilanzatecnicacz.llpp@pec.regione.calabria.it

Arch. Caterina Loddo

Dirigente settore tecnico Regionale n. 4

vigilanzatecnicarc.llpp@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Legge 120/2020. Procedure circa l'istruttoria di opere pubbliche da sottoporre all'autorizzazione ai sensi della normativa sismica.

Come è noto, con legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni) sono state introdotti all'articolo 5 - Normative tecniche in materia di costruzioni - del D.L. n. 136/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 176, i commi 2 ter e 2 quater.

In particolare il comma 2 ter testualmente recita quanto di seguito:

"Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (NTC 2018). omissis..."

L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 della Legge 5.11.1971 n. 1086, (denuncia da parte del Costruttore delle opere in c.a, acciaio o materiale combinato), al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, (ovvero le denunce ed autorizzazioni delle opere di cui agli artt. 17 e 18), nonché alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP, di cui all'articolo 13 comma 4 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale

regolarmente approvate e i documenti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 5.11.1971 n. 1086, (ovvero le Relazioni a Struttura Ultimata nonché i Certificati di Collaudo Statico), nonché agli artt. 65 comma 6, ove applicabile, e 67 commi 7 e 8 ter del D.P.R. 06.06 2001 n.380".

Stante quanto sopra enunciato, si dispone che tutti gli Enti attuatori di opere pubbliche qualora ritengono di dovere trasmettere al Settore Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Supporto Tecnico Regionale il relativo progetto ai sensi della normativa sismica, devono inderogabilmente **certificare** la circostanza di esclusione dall'applicazione delle disposizioni cogenti previste dall'art. 5 comma 2 ter del D.L. n. 186/2004 come introdotto dalla legge 14 settembre 2020 n. 120. Solo ricorrendo tale circostanza il Settore Tecnico Regionale competente darà seguito all'esame istruttorio, procedendo invece, in caso contrario, al rigetto della pratica per improcedibilità normativa.

Resta la competenza del Settore Tecnico Regionale circa l'istruttoria dei progetti di opere pubbliche, trasmesse al medesimo Settore e per le quali, pur ricadendo nella fattispecie di cui al comma 2 ter del D.L. 186/2004, gli Enti attuatori certificano di avere provveduto ad eseguire la verifica ai sensi dell'art. 26 del D.lgs n. 50/2016 in data anteriore a quella di entra in vigore della legge 14 settembre 2020, n. 120.

Il Dirigente Generale

Ing. Domenico Pallaria

